

CONTRATTO
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
(CIG: ZE9235D390)

L'anno duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di maggio nella sede di ROMA, via Nazionale, 89/A

TRA

Fondo For.Te. - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario - con sede in Roma, Via Nazionale 89/A rappresentato dal Dott. Paolo Arena nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante, in prosieguo anche denominato più semplicemente "Committente" e/o "Fondo" e/o FORTE

C.F. 97275180582

E

BDO Italia S.p.A., rappresentata dal dott. Simone Del Bianco, nato a Rimini il 14/12/1965, C.F. DLBSMN65T14H294L, nella sua qualità di Legale Rappresentante, in prosieguo anche denominata Soggetto/Impresa aggiudicatario/a e/o esecutore/trice o affidatario/a del servizio;

C.F. 07722780967

PREMESSO CHE

- A seguito dell'accordo interconfederale del 25 luglio 2001, così come modificato in data 31 ottobre 2007 tra CONFCOMMERCIO (con sede in Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 ROMA, codice fiscale 80041130586), CONFETRA (con sede in Via Panama, 62 - 00198 ROMA, codice fiscale 80181870587), CGIL (con sede in Corso d'Italia, 25 - 00198 ROMA, codice fiscale 80163950589), CISL (con sede in Via Po, 21 - 00198, ROMA codice fiscale 80122990585), UIL (con sede in Via Lucullo, 6 - 00187 ROMA, codice fiscale 80127290585), è costituito, secondo quanto previsto dall'art. 118, Legge 388 del 23.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario, denominato For.Te. Le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali (queste ultime, in forma abbreviata "OO.SS.LL.") costitutive assumono la qualifica di associati fondatori (in forma abbreviata, "fondatori"). Il Fondo For.Te. è istituito come Associazione ai sensi del capo II, titolo II, Libro Primo del codice civile. Atto costitutivo a rogito Notaio, in data 12 settembre 2002, Rep. 20345, Racc.6682.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 dello Statuto del Fondo, i componenti del Collegio Sindacale esercitano le attribuzioni ed assumono i doveri di cui agli articoli 2403, 2403 bis, 2404, 2405 e 2407 e ss. del codice civile.
- Ai sensi dello stesso art. 12 dello Statuto del Fondo, al soggetto incaricato del controllo contabile si applica la normativa tempo per tempo vigente in materia di controllo contabile nelle società per azioni.
- All'esito dell'indagine di mercato, come da verbale Prot. D18/2750, è risultato che la BDO Italia Spa ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base agli elementi tecnici ed economici indicati nel Disciplinare (All. 1);
- Con delibera dell'Assemblea del 26 aprile 2018, BDO Italia Spa, quindi, è stata nominata affidataria del servizio di revisione legale del bilancio del Fondo per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.
- La società BDO Italia S.p.A. risulta iscritta nel Registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 2010 al n. 167911, D.M. del 15/03/2013 pubblicato sulla GURI, Supplemento n.26 in data 02/04/2013.

BDO Italia S.p.A.

- Il Fondo FOR.TE sin d'ora dichiara la propria piena e completa disponibilità a fornire alla Affidataria qualsivoglia informazione, di natura giuridica e/o legislativa, quest'ultima dovesse richiedere ai fini del corretto espletamento del proprio incarico professionale.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate, si stipula e si conviene quanto segue.

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. FORTE, come sopra rappresentato conferisce all'impresa aggiudicataria BDO Italia Spa che, come sopra rappresentata, accetta l'affidamento relativo ai servizi di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili del Fondo FOR.TE per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, così come descritti nel Disciplinare e nell'offerta tecnica presentata al Fondo. La stessa si obbliga, legalmente e formalmente, ad eseguire l'affidamento a perfetta regola d'arte, con particolare riferimento a tutte le specificazioni e migliorie contenute nell'offerta tecnica (**All. 2**), in conformità al dettaglio dei servizi offerti, secondo le modalità di esecuzione dei servizi ivi indicati ed i livelli di *Assurance*, nonché attraverso le figure professionali indicate nella stessa offerta.
2. Per ogni ulteriore aspetto si fa riferimento alla documentazione tecnica posta a base della procedura di selezione.
3. Ai fini del presente contratto, l'impresa esecutrice del servizio designa sin da ora quale proprio referente nei confronti del Fondo Committente il Dott. Felice Duca (e-mail: Felice.Duca@bdo.it), tel: 06697630860.

ARTICOLO 3

CORRISPETTIVO- FATTURAZIONE E VERIFICHE

1. Il corrispettivo dovuto per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto è stabilito in € 11.000,00 (undicimila/00), IVA esclusa, per ogni esercizio del triennio 2018-2019-2020, per un totale complessivo di € 33.000,00 (trentatremila/00), IVA esclusa.
2. I pagamenti delle fatture saranno effettuati in presenza di DURC regolare in corso di validità, con valuta fissa per il beneficiario entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, che si conviene avranno cadenza trimestrale.
3. Le fatture contrassegnate con gli estremi del presente atto dovranno:
 - Essere intestate a Fondo For.Te. ed inviate all'Amministrazione dello stesso, Via Nazionale 89/a 00184 Roma;
 - Riportare la dicitura "credito incedibile"
 - Riportare il CIG: ZE9235D390
4. L'Affidataria si impegna ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del contratto, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010, in quanto applicabili. Il conto corrente bancario dedicato alle transazioni finanziarie è quello riportato nell'**All. 3**.

BDO Italia S.p.A.

5. In caso di verificata inadempienza, è facoltà del Fondo - fatta salva l'applicazione delle penali – di sospendere unilateralmente l'esecuzione del presente contratto. Salvo casi eccezionali preventivamente concordati in forma scritta tra le Parti, l'Affidataria non avrà nulla a che pretendere dal Fondo in ragione di eventuali spese sostenute per l'esecuzione del presente contratto, essendo il relativo importo ricompreso nel corrispettivo pattuito, come indicato nel precedente comma 1, del presente articolo.

ARTICOLO 4

DURATA DEL SERVIZIO

1. I servizi che formano oggetto del presente contratto risultano strettamente connessi e funzionalmente dipendenti dalla formazione dei bilanci del Fondo relativi al triennio 2018/2020 (esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020). Il rapporto negoziale tra le Parti acquista pertanto validità ed efficacia dalla stipula del presente contratto e termina con il perfezionamento e la corretta e completa chiusura delle attività di revisione, certificazione e controllo oggetto di affidamento relative all'esercizio finanziario 2020. Resta inteso tra le Parti che la prestazione del servizio affidato dovrà avvenire entro e non oltre la data del 30 aprile 2021, o comunque entro e non oltre la data di ultimazione delle operazioni di revisione e controllo del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2020. In nessun modo si rinnoverà automaticamente o tacitamente.

ARTICOLO 5

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Affidataria si impegna sin d'ora, nello svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto del presente contratto, a garantire e mantenere una costante e continua interazione con il personale del Fondo ed in particolare con il Collegio Sindacale in carica per il Fondo medesimo. Segnatamente, l'Affidataria ed il Collegio Sindacale del Fondo s'impegnano sin d'ora ad incontrarsi periodicamente, in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia dell'esecuzione delle prestazioni, allo scopo di verificare il corretto svolgimento delle attività. In ogni caso, l'Affidataria si impegna a rispondere tempestivamente ed in forma scritta alle eventuali note o richieste del Fondo afferenti l'oggetto del presente contratto.

2. Tempi, modalità e organizzazione del lavoro saranno concordati con la Direzione e l'Amministrazione del Fondo.

ARTICOLO 6

PENALI

1. In caso di esecuzione delle attività oggetto del servizio in difformità a quanto contrattualmente pattuito, ai livelli di servizio indicati nell'offerta tecnica o alle prescrizioni ricevute dal Fondo o rispetto alle disposizioni comunque applicabili in materia, anche se sopraggiunte alla data della stipula del presente contratto, sarà applicata una penale pari al 2 % dell'importo contrattuale, per ogni fatto o atto difforme.

2. La riscossione delle penali sarà operata trattenendo i relativi importi cumulati sulla liquidazione del saldo finale (ultimo trimestre) e qualora non fosse sufficiente tale saldo, si procederà a valere sulla garanzia prodotta dall'Affidataria.

3. L'applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell'obbligo dell'Affidatario di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale medesima, né esclude la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto nei casi stabiliti dall'art. 10.

BDO Italia S.p.A.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DELL'ESECUTORE - RISERVATEZZA – MODELLO 231

1. Tutti i servizi previsti dal presente contratto dovranno essere eseguiti dal prestatore d'opera nel rispetto delle norme di legge e, in ogni caso, delle disposizioni del presente contratto.

2. L'Affidataria, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016, in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell'ambito delle prestazioni e servizi oggetto del presente contratto, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio anche presso soggetti terzi, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

3. È facoltà del Fondo verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza, di esclusività e dei vincoli assunti con il presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Fondo.

4. Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l'Affidataria si obbliga a curare il coordinamento di tutti i soggetti operanti nell'area ove si svolge il servizio.

5. L'Affidataria si impegna a svolgere il servizio nel rispetto del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01e del relativo Codice Etico ed in particolare dà atto che:

- nello svolgimento delle attività derivanti dai rapporti in essere con il Fondo For.Te. è dallo stesso Fondo ritenuto essenziale che lo scrivente tenga comportamenti corretti e trasparenti in linea con il suddetto Codice Etico e osservi la disciplina del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 adottati dal Fondo For.Te., di cui dichiara di aver preso visione prima d'ora e con effetto per ogni adempimento futuro mediante consultazione del sito www.fondoforte.it;

- le norme e i principi dei documenti del Fondo For.Te., richiamati nel punto precedente, costituiscono, ad ogni effetto di legge e di contratto, riferimento imprescindibile per ogni tipo di rapporto con il Fondo e con la presente il/la sottoscritto/a si impegna alla loro osservanza;

- è facoltà del Fondo risolvere ogni rapporto, instaurato e, a qualsiasi titolo in essere, ove ogni singola disposizione del Codice Etico e Modello di Organizzazione non venga rispettata.

ARTICOLO 8

ACCESSO E RELATIVE MODALITA'

1. Il Fondo sin d'ora autorizza l'accesso del personale e dei dipendenti dell'Affidataria, limitatamente ai soggetti da quest'ultimo incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, come meglio specificati nell'offerta tecnica, ai locali ove è ubicata la sede del Fondo medesimo, ed autorizzata altresì l'accesso alla documentazione amministrativo-contabile necessaria al fine di garantire l'ottimale adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché l'ottimale predisposizione delle attività logistiche, organizzative e gestionali dallo stesso derivanti.

2. L'Affidataria ed i soggetti dalla medesima incaricati della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono tenuti ad osservare la massima diligenza e cura nell'accesso ai locali utilizzati in via esclusiva dal Fondo ed alla documentazione di pertinenza di quest'ultima.

BDO Italia S.p.A.

3. È fatto obbligo al Fondo di predisporre, adottare e fare adottare qualunque cautela ritenuta opportuna ad evitare la dispersione, la distruzione o la perdita dei dati personali e sensibili, quale che sia il supporto di registrazione.

4. L'affidataria è tenuta altresì ad osservare a fare osservare al proprio personale ed ai soggetti dalla medesima incaricati della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e al Reg. UE n. 679/2016, ove applicabili.

ARTICOLO 9

DIVIETO DICEDERIONE DEL CONTRATTO- CESSIONE DEL CREDITO- SUBAPPALTO

1. È fatto assoluto divieto all'Affidataria di cedere ad altri o di subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio.
2. È fatto, altresì, divieto all'Affidataria di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso o di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto.
3. La violazione di tali divieti comporta la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 10

CASI DI RISOLUZIONE DI DIRITTO

1. È facoltà del Fondo dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto:
 - a) qualora per grave inadempienza, oppure per inosservanza degli obblighi di legge e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, venga compromessa l'esecuzione del servizio nel rispetto della legislazione vigente e della normativa di riferimento;
 - b) nell'ipotesi di ingiustificata sospensione del servizio o ingiustificato ritardo nelle attività di cooperazione con il Fondo;
 - c) qualora l'Affidataria non ottemperi a quanto concordato nei termini convenuti;
 - d) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto ed il subappalto/delega di cui al precedente art. 8;
 - e) nell'ipotesi prevista nel precedente art.7, comma 4;
 - f) in caso di liquidazione del Fondo o dell'Affidataria, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
 - g) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidataria in sede di selezione e di esecuzione contrattuale ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000.
2. In caso di risoluzione del contratto, il Fondo avrà diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 11

GARANZIA

1. All'atto della sottoscrizione del contratto, l'Affidataria presenta la garanzia definitiva, mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, pari al 5% dell'intero importo contrattuale, in quanto l'Affidataria beneficia della riduzione del 50% poiché in possesso della certificazione di qualità (All. 4) ovvero euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00), a garanzia dell'esatta esecuzione dei servizi affidati.

2. Detta garanzia è rilasciata da primario istituto di credito o da banca autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi della legislazione vigente o da impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e contiene le clausole previste dall'articolo 103 del Codice, in particolare:

- avere quale beneficiario il Fondo;
- essere corredata da dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegni ad effettuare entro 15 giorni il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui questi intendesse disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi misura e genere, né chiedere prove o documentazioni del motivo dell'escussione della fideiussione;
- esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, comma 2, del Codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, commi 2 e 3, del Codice civile.

3. La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e l'esperibilità di ogni ulteriore azione ritenuta necessaria, ove l'importo della cauzione non risultasse sufficiente.

4. Il Fondo ha diritto di avvalersi sulla cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Affidataria e per provvedere al pagamento di quanto eventualmente dovuto dall'Affidataria medesima per inadempimenti derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati per l'espletamento del servizio affidato.

5. Nell'ipotesi di escussione totale o parziale della cauzione, l'Affidataria ha l'obbligo di reintegrare la stessa fino all'importo stabilito; in difetto il Fondo effettuerà delle trattenute dai pagamenti di cui all'articolo 3, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

6. La cauzione prestata dall'Affidataria a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto sarà progressivamente svincolata dall'Amministrazione, secondo le modalità dell'articolo 103, comma 5, del Codice, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio da parte del Fondo. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

7. Detta cauzione è allegata al presente contratto (All. 5).

ARTICOLO 12

LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE, CONTROVERSIE E CLAUSOLE RESIDUALI

1. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le Parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 252/1998 e ulteriori disposizioni in materia.
3. Sono a carico dell'Affidataria e dovranno essere integralmente rimborsate al Fondo, qualora dallo stesso anticipate, le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto e ogni relativo onere fiscale, nella misura fissata dalla legge.

Elenco allegati:

- 1) Disciplinare di gara (All. 1),
- 2) Offerta presentata dall'Affidataria (All. 2),
- 3) Dichiarazione circa gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (All. 3),
- 4) Certificazione di qualità (All. 4)
- 5) Garanzia (All. 5).

For.Te.

(Legale Rappresentante)

Dott. Paolo Arena

BDO Italia s.p.a.

(Legale Rappresentante)

Dott. Simone Del Bianco

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 c.c., l'Affidataria dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli del presente Contratto: 3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12.

BDO Italia s.p.a.

(Legale Rappresentante)

Dott. Simone Del Bianco